

Avvocato
Luigi Benigno
Via A. Diaz n. 112
81031 Aversa (CE)

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione fallimentare

RICORSO

ex art. 14-ter e ss Legge n. 3 del 2012 e s.m.i.

Per Diomaiuta Alessandro, nato a Aversa il 07/08/1966 e residente in Lusciano (CE) alla Via Leopardi Snc Int. B, C.F. DM TLSN66M07A512O, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Benigno C.F. BNGLGU68E12A512B con mandato in calce al presente atto e con egli elettivamente domiciliato in Aversa (CE) via A. Diaz n. 112 (ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c. p. c. il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 081/8111557 pec: avvocatoluigibenigno@legalmail.it così indicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del dpr 11 Febbraio 2005 n. 68)

PREMESSO

- che il ricorrente, così come accertato dall'Occ, versa in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dall'art.6 L. 3/2012, caratterizzata da un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile che determina una sua definitiva incapacità di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte;
- che ai sensi del medesimo articolo della L. 3/2012 il ricorrente è qualificabile "Consumatore", in quanto le obbligazioni sono state contratte per finalità attinenti alla sfera privata e familiare ed egli non svolge attività d'impresa;
- che territorialmente competente ex art. 9 co 1 della legge 3/2012 è il Tribunale intestato, poiché il ricorrente risiede nel circondario da oltre 1 anno;
- che l'istanza è corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3 della legge 3/2012, come attestato dall'Occ;
- che alla domanda sono allegati, tra gli altri, l'inventario di tutti i beni del debitore, ex art. 14-ter co 3 cpv 1, recante specifiche indicazioni sul possesso;



Avvocato
Luigi Benigno
 Via A. Diaz n. 112
 81031 Aversa (CE)

- che alla domanda è allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

- che ai sensi dell'art.7 comma 2 della legge 3/2012, come accertato dall'Occ, il ricorrente:

- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012;
- negli ultimi cinque anni non ha avuto accesso ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L.3/2012;
- non ha subito per cause a lui imputabili alcun provvedimento di annullamento, risoluzione o revoca dell'accordo ai sensi degli art. 14 e 14bis della L. 3/2012;
- ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale, di cui si riporta in calce l'elenco dettagliato;
- che ha provveduto a depositare l'istanza per la nomina del Gestore della crisi presso l'Organismo di composizione della crisi istituito presso l'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli Nord;
- che l'Occ ha nominato quale Gestore della crisi la dott.ssa Fusco Patrizia, iscritta presso l'Occ dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nella circoscrizione del Tribunale di Napoli Nord, con studio in Casavatore (NA) alla via San Pietro n. 22, PEC: patriziafusco@pec.it
- che ha fornito all'Occ la ricostruzione della propria situazione economica e patrimoniale con tutta la documentazione idonea alle verifiche ad egli demandate, ed ha formulato la propria istanza di liquidazione del patrimonio, riscontrata dalla relazione particolareggiata del professionista nominato dall'Occ



Avvocato
Luigi Benigno
 Via A. Diaz n. 112
 81031 Aversa (CE)

presso l'Odcec Napoli Nord, dott.ssa Fusco Patrizia, che ha accertato, tra gli altri, la completezza della documentazione;

- che, in merito ai **presupposti oggettivi**, l'istante è venuto a trovarsi in una situazione di sovraindebitamento per cause sopravvenute (pignoramento p.t.), per la quale fa istanza di accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio che, data la sua condizione economica, è da considerarsi unica soluzione all'indebitamento, come accertato dall'Occ;
- che il Gestore della crisi ha accertato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 7 Legge n.3 del 27 gennaio 2012, e cioè egli:
- risulta essere in stato di sovraindebitamento così come definito dal comma 2 lett. a) dell'art. 6 della legge n.3 del 27 gennaio 2012; il presupposto indicato all'art. 7, comma 1, e cioè lo stato di sovraindebitamento, è l'art. 6 al comma 2 che lo definisce come “... una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente...” secondo le scadenze originariamente pattuite;
- che in merito alle cause del sovraindebitamento e all'analisi della situazione debitoria complessiva, l'Occ ha accertato esse sono riconducibili alle ristrettezze economiche della famiglia monoreddito composta da genitori e due figli adulti, a causa dell'aumento del costo della vita ed ai redditi costanti che, con il sopraggiungere del pignoramento p.t. notificato da Ifis Npl Servicing, il ricorrente non riesce più a far fronte alle spese ordinarie per il sostentamento della sua famiglia;
- che il ricorrente si è attivato per estinguere un precedente pignoramento del V rinegoziando i due finanziamenti con ritenute in busta paga, riuscendo a transigere il pignoramento e ad ottenere migliori tassi solo dilazionando la durata dei rifinanziamenti;
- che si tratta di un sovraindebitamento sopravvenuto alla contrazione degli unici due finanziamenti, a causa dell'assegnazione successiva del pignoramento p.t.;
- che i creditori del ricorrente sono sinteticamente indicati nella tabella seguente suddivisi in due sole classi al privilegio generale e chirografari:



Avvocato
Luigi Benigno
 Via A. Diaz n. 112
 81031 Aversa (CE)

Creditore	Causale	Importo finanziato	Rata mensile	Nr. Rate	Tan	Grado	Importo deb. residuo
IFIS NPL SERVICING SPA	PIGNORAMENTO P.T.	34.718,68	291,00			Chirografario	34.156,68
COMUNE DI LUSCIANO/Publiservizi	TARI 2019	3.810,27				Privilegiato	3.810,27
ISTITUTO FINANZIARIO VENETO ROMAGNOLO IFIVER	CQS rifinanziamento netto erogato € 2.941,88	27.716,13	286,00	120	3,23%	Chirografario	24.166,41
ISTITUTO FINANZIARIO VENETO ROMAGNOLO IFIVER	DELEGA rifinanziamento netto erogato € 7.818,55	19.023,67	214,00	120	4,13%	Chirografario	17.955,95
		€ 85.268,75	€ 791,00			Totale creditori ante procedura	80.089,31

4

- che il ricorrente ha dichiarato e l'Occ ha accertato che l'esposizione debitoria, allo stato, è rappresentata dai debiti indicati e per i quali l'Occ ha provveduto a fare la circolarizzazione ai creditori;

- che, come verificato e richiesto dall'Occ, si chiede di escludere dalla liquidazione l'autovettura Fiat Panda acquistata il 26/04/2017 con la sig.ra Di Falco Emanuela mediante un finanziamento netto di € 4.200,00 sottoscritto e sostenuto economicamente da quest'ultima. Si tratta di un'intestazione di natura formale per l'istante in quanto il costo di acquisto è stato sostenuto dalla signora Di Falco Emanuela;

- che il ricorrente è venuto a trovarsi in una situazione di sovraindebitamento a cui non riesce a far fronte a causa del sopraggiunto pignoramento p.t. nonché per la insostenibilità delle rate anche a causa dell'aumento del costo della vita ed alla sostanziale stabilità del reddito nonché per le crescenti esigenze dei suoi due figli maggiorenni ed inoccupati;

- che la crisi economica e finanziaria del ricorrente e della sua famiglia non consente oltremodo di continuare a far fronte, perdurando la disoccupazione dei figli e del coniuge, alle obbligazioni assunte ed ai gravami pendenti sul suo stipendio, non potendo prevedere con certezza ulteriori entrate e non potendo in ogni caso far fronte ai debiti pendenti (definitività dello stato di sovraindebitamento), e, per essere reimmesso nel circuito economico virtuoso, intende accedere alla **procedura di liquidazione del patrimonio**, per la quale ricorrono i presupposti di cui alla legge 3/2012 e s.m.i.;

- che dalla ricostruzione economico/patrimoniale effettuata dall'Occ egli ha accertato che, in costanza del rapporto di lavoro, il ricorrente non è e non sarà



Avvocato
Luigi Benigno
Via A. Diaz n. 112
81031 Aversa (CE)

mai in grado di adempiere le obbligazioni a suo carico, conclamando ciò un irreversibile stato di sovraindebitamento;

- che il nucleo familiare del ricorrente è attualmente composto di quattro persone adulte e che, con il suo solo stipendio, non riesce a sostenere le spese mensili per vivere con il netto residuo, dopo aver pagato le rate dei finanziamenti e la quota di pignoramento;

- che lo stipendio medio mensile percepito nel 2020, al netto dei gravami e delle rate citate non consente con soli €. 735,00 circa di sostenere il canone di locazione di €. 450,00 mensili e con il residuo di €. 285,00 le spese per utenze, alimenti etc per la sua famiglia;

- che le spese mensili indicate dal ricorrente sono contenute non potendo disporre di altre utilità;

- **che in ordine alla meritevolezza, intesa quale diligenza nell'assunzione delle obbligazioni oltre che di assenza di atti in frode sia nella fase genetica che in quella funzionale dei rapporti di credito l'Occ ha accertato che essa sussiste**, poiché il ricorrente non si è indebitato con colpa grave, malafede o frode né ha commesso azioni durante lo svolgimento dei rapporti obbligatori che potessero arrecare un danno ai creditori; si è anzi attivato rifinanziando i suoi contratti di credito per estinguere il pignoramento p.t. e per ottenere tassi di interesse più bassi per il rimborso; egli ha finora onorato i due finanziamenti in corso e sperava che il coniuge, in qualità di debitore principale del finanziamento contratto con Agos nel 2007, riuscisse in qualche modo a trovare un'occupazione per onorare i pagamenti; il ricorrente non si è indebitato per beni voluttuari o per spese superflue tentando in tutti i modi di gestire gli impegni economici assunti. In ragione di quanto accertato dall'Occ il ricorrente non si è indebitato con colpa grave, ben sapendo che con il suo solo reddito avrebbe dovuto sostenere le rate, che peraltro sono trattenute e versate direttamente dal datore di lavoro;

il ricorrente è una persona con bassa scolarizzazione senza dimestichezza con la programmazione finanziaria, piuttosto attento a gestire le esigue entrate mensili per una famiglia di quattro persone, per cui si ritiene che egli meriti una seconda



Avvocato
Luigi Benigno
 Via A. Diaz n. 112
 81031 Aversa (CE)

possibilità, per cui alla cessazione del programma di liquidazione, mediante ricorso al tribunale, possa beneficiare dell'esdebitazione. L'Occ ha accertato che nessun indebito arricchimento è stato da egli perpetrato a danno dell'erario e nessun atto in frode è stato compiuto, non riuscendo comunque per causa di forza maggiore ad adempiere le obbligazioni;

- che in merito alla situazione personale, familiare, economica e patrimoniale, l'Occ ha accertato che l'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte dal ricorrente è reale, sopravvenuta e dimostrata dagli elementi ricostruiti nella proposta e nella relazione particolareggiata, alle quali ci si riporta;
 - che in merito all'esdebitazione, in ossequio a quanto disposto dall'art. 14 terdecies della L. 3/2012 pare applicabile, al termine del processo liquidatorio, per i debiti che residuano in capo al ricorrente. La disciplina ricalca quella dell'esdebitazione fallimentare: ricorso del debitore interessato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, decreto del Giudice, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificata la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità, che dichiara inesigibili nei confronti del debitore i crediti non soddisfatti integralmente.
 - Tutto quanto premesso, il ricorrente ut sopra rappresentato, difeso e domiciliato
-

CHIEDE

che l'**Ill.mo Giudice Delegato**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 quinquies, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 14-ter e dell'art. 7 co 2 lett. a), b), c) e d) e, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori,

VOGLIA

- 1) dichiarare con decreto l'apertura della procedura di liquidazione, al fine di affidare ad un liquidatore, preferibilmente allo stesso gestore della crisi per l'economicità e semplicità della procedura, la verifica dello stato passivo e la predisposizione del piano di riparto degli unici beni che formano l'attivo da liquidare, cioè i redditi futuri per la durata del programma di liquidazione;
- 2) sospendere, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, ad eccezione dei crediti garantiti da



Avvocato
Luigi Benigno
Via A. Diaz n. 112
81031 Aversa (CE)

ipoteca e da privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile;

3) qualora non ritenga di nominare liquidatore lo stesso Occ, nominare a tal fine un liquidatore che proceda alla formulazione definitiva del programma di liquidazione;

4) disporre, ai sensi dell'art. 14 quinquies, comma II, della L. 3/2012, tutti gli effetti protettivi per i creditori aventi titolo o causa anteriore, procedendo in primis alla sospensione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi, nonché delle ritenute delle rate operate in busta paga;

5) stabilire idonea forma di pubblicità della presente domanda di liquidazione e del decreto, se del caso ordinando l'oscuramento dei dati sensibili ai fini della protezione degli stessi (privacy), specie quelli di terzi che non assumono la veste di ricorrenti;

6) ammettere la soddisfazione in prededuzione nella misura sopra determinata dei compensi spettanti al professionista incaricato O.C.C., ed al Sig. Diomaiuta Vincenzo, che ha reso possibile l'accesso del ricorrente alla procedura;

7) disporre la sospensione e/o l'inibizione di qualsivoglia procedura esecutiva;

8) dichiarare anche ai sensi dell'art. 14 terdecies della L. 3/2012 la sussistenza dei presupposti di ammissibilità alla procedura nonché l'assenza di responsabilità del ricorrente connotate di colpa grave, malafede o frode, onde poter, permanendo lo stesso comportamento nel corso della procedura, al termine del processo liquidatorio, accedere al beneficio dell'esdebitazione per i debiti che residuano;

9) escludere dalla liquidazione l'autovettura, solo formalmente cointestata al ricorrente;

Con riserva di integrare la documentazione e/o allegazione ai fini dell'accoglimento della domanda di liquidazione del patrimonio del ricorrente.

SJ

Ai fini della normativa vigente in materia il contributo unificato è corrisposto in misura fissa di €.98,00.

Aversa 14/10/2021

(Avv. Luigi Benigno)



Avvocato
Luigi Benigno
Via A. Diaz n. 112
81031 Aversa (CE)

Si allegano i seguenti documenti:

- Domanda di liquidazione del patrimonio
- Relazione particolareggiata del Gestore della Crisi
- Allegati alla relazione particolareggiata
- Mandato avv.to Luigi Benigno
- Rinuncia al compenso legale

8





Tribunale di Napoli Nord

TERZA SEZIONE CIVILE

Liquidazione del Patrimonio n. 46/2021

Il Giudice dott.ssa Benedetta Magliulo,

letta la proposta di liquidazione del patrimonio proposta dal debitore Diomaiuta Alessandro e i relativi allegati;

rilevato che il debitore si trova in stato di sovraindebitamento, come si evince dalle deduzioni del ricorrente e dall'attestazione dell'OCC;

considerato che il debitore non è stato soggetto ad altre procedure concorsuali né ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad una procedura da sovraindebitamento, come attestato dall'OCC nella relazione particolareggiata;

ritenuta la competenza di questo Tribunale in quanto il ricorrente risiede in Lusciano (CE);

vista la completezza della documentazione depositata, anche a seguito dei chiarimenti richiesti, ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 L. 3/2012;

ritenuto che il proponente ha prodotto la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

considerato che il Giudice si riserverà di valutare all'esito della procedura la sussistenza dei presupposti per ottenere la esdebitazione ai sensi dell'art. 14 terdecies L. 3/2012;

considerato che non sono emersi atti in frode ai creditori;

letto e condiviso il parere integrativo depositato il 3/11/2021 dall'OCC, sulle osservazioni del creditore Ifiver, in merito alla impossibilità di richiedere alcun anticipo del TFS, in virtù di rapporto di lavoro dipendente appartenente al pubblico impiego;

rilevato inoltre che l'apertura della procedura di liquidazione, ai sensi dell'art. 14 quinquies co. 2 lett. b), determina l'improcedibilità delle azioni esecutive eventualmente pendenti nei confronti del ricorrente;

ritenuta non meritevole di accoglimento l'istanza di escludere dal patrimonio liquidabile l'autovettura Fiat Panda tg. FJ279TR, di cui il debitore risulta cointestatario unitamente a Di Falco Emanuela, in quanto non dirimente ai fini della ricostruzione e liquidazione del patrimonio la circostanza che l'acquisto sia avvenuto con risorse proprie della Di Falco e non essendovi alcuna



prova della dedotta intestazione “fittizia” del bene, emergendo al contrario che il debitore partecipa mensilmente e regolarmente per la sua parte alle spese necessarie;

ritenuto altresì che, dall’esame del ricorso e della relazione dell’organismo di composizione della crisi, appare necessario determinare l’importo delle spese necessarie per il sostentamento del proponente e del suo nucleo familiare ai sensi dell’art. 14 ter co. 6 lett. b) l. 3/2012 nella misura di € 1.308,00 mensili, come determinato ed attestato dall’OCC, importo che sarà rideterminato al netto delle spese attualmente destinate all’autovettura a seguito della sua liquidazione;

considerato che sarà onere del liquidatore provvedere alle comunicazioni ai creditori e all’accertamento del grado e della misura dei crediti, ivi compresi quelli già indicati nella relazione dell’OCC, ai sensi dell’art. 14 sexies L. 3/2012, e richiamati tutti gli obblighi connessi dalla legge al suo incarico;

letti gli artt. 7 co. 2, lett. a) e b), 14 ter comma 1 e 14 quinquies L. 3/2012;

P.Q.M.

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Diomaiuta Alessandro, nato ad Aversa il 7/8/1966 (C.F. DMTLSN66M07A512O);

NOMINA liquidatore il dott. Simone Mallardo, professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 L. Fall. (art. 14 quinquies comma 2 lett. a, L. 3/2012) ed iscritto all’elenco dei gestori della crisi di cui al D.M. 202/2014;

DISPONE che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

ORDINA la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Napoli Nord;

ORDINA al liquidatore nominato di provvedere alla trascrizione del presente decreto con riferimento ai beni mobili registrati facenti parte del patrimonio di liquidazione;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facente parte del patrimonio di liquidazione, incaricando il liquidatore di darvi esecuzione;

FISSA in € 1.308,00 mensili il limite di cui all’art. 14 ter co. 5 lett. b) l. 3/2012 per le esigenze di mantenimento del nucleo familiare, che sarà rideterminato all’esito della liquidazione dell’autovettura al netto delle spese ad essa destinate;

MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni al ricorrente e al liquidatore nominato.

Aversa, 11/11/2021

Il Giudice

Dott.ssa Benedetta Magliulo

